Allegato "C" al numero 11914 di REPERTORIO ed al numero 9805 di RACCOLTA	
STATUTO	
ARTICOLO 1	
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 C.C. e seguenti e	
dell'art. 14 della L. 21/12/99 n. 526, un Consorzio volonta-	
rio tra i produttori di formaggio Pecorino Romano che viene	
denominato "Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino	
Romano".	
ARTICOLO 2	
SEDE	
Il Consorzio ha sede legale in Macomer (NU), Corso Umberto I°	
numero 226.	
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istitui-	
re, e altresì modificare o sopprimere sedi secondarie, nonchè	
filiali e agenzie e rappresentanze, sia in territorio Nazio-	
nale che all'estero.	
ARTICOLO 3	
DURATA	
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) di-	
cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a	
termine di legge.	
ARTICOLO 4	
SCOPI	
Il Consorzio non ha scopi di lucro.	
Il Consorzio ha lo scopo di:	

	ottenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche A-	
	gricole e Forestali (d'ora innanzi detto anche MIPAF), al fi-	
:	ne di poter svolgere le funzioni di cui alla Legge 526/99.	
	Tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio della De-	
	nominazione di Origine Protetta (d'ora innanzi detta anche	
	DOP), formaggio Pecorino Romano e l'uso della sua denomina-	
	zione, sui mercati nazionali, europei ed internazionali, e-	
	ventualmente dotandosi di strutture e competenze adeguate al-	
	le normative in materia di paesi extraeuropei;	
:	promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la	
	tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, con-	
	correnza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP,	
	comportamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;	
:	promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati;	
	valorizzare il prodotto;	
	informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;	
	curare gli interessi generali della DOP Formaggio Pecorino	
	Romano.	
	In particolare il Consorzio:	
	ha compiti consultivi nei riguardi della Pubblica Amministra-	
	zione;	
	può avanzare proposte di modifica del disciplinare della DOP	
	Formaggio Pecorino Romano;	
	può definire programmi di miglioramento qualitativo e strut-	
	turale;	

collabora con MIPAF alla vigilanza, tutela e salvaguardia	
della DOP Pecorino Romano da abusi, concorrenza sleale, con-	
traffazione, uso improprio della DOP Pecorino Romano, compor-	
tamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;	
collabora con l'Unione Europea, lo Stato italiano, Regioni,	
Province Autonome, Enti pubblici e privati, organismo di con-	
trollo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela del-	
la DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizza-	
zione;	
attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementa-	
re notorietà e consumo;	
partecipa ad Associazioni Società ed Enti aventi scopi analo-	
ghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi	
sociali;	
detiene il marchio collettivo identificativo della DOP Peco-	
rino Romano e lo concede in uso a quanti aventi diritto;	
provvede all'apposizione del logo costitutivo della DOP Peco-	
rino Romano sul formaggio prodotto dai soggetti immessi nel	
sistema di controllo, soci e non soci, e per il cui prodotto	
l'Organismo di Controllo abbia verificato la conformità al	
disciplinare di produzione;	
può predisporre piani, progetti, proposte e studi finalizzati	
al miglioramento tecnico, igienico-sanitario aziendale;	
organizza iniziative di formazione e aggiornamento tecnico	
professionale a favore della filiera di produzione, compren-	

siva della parte commerciale.	
ARTICOLO 5	
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE	
Le caratteristiche della DOP Formaggio Pecorino Romano e la	
sua zona di produzione sono definite dal Disciplinare di pro-	
duzione vigente.	
ARTICOLO 6	
SOCI	
Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio	
tutti i soggetti della filiera del Formaggio Pecorino Romano	
DOP, così come indicati dal D.M. 12/4/2000 (criteri di rap-	
presentanza negli organi sociali dei Consorzi di Tutela), in-	
seriti nel sistema di controllo previsto per la DOP Pecorino	
Romano e così identificati:	
a) i caseifici produttori di formaggio DOP Pecorino Romano	
immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato	
dal MIPAF.	
b) Le Ditte produttrici di latte, aventi l'allevamento ubica-	
to all'interno della zona di produzione, il cui latte sia de-	
stinato alla produzione del formaggio DOP Pecorino Romano e	
che siano immesse nel sistema di controllo dell'organismo au-	
torizzato dal MIPAF.	
Le Ditte produttrici di latte associate alle cooperative di	
primo grado, produttrici di Pecorino Romano DOP, sono da que-	
ste rappresentate.	

c) Le ditte che esercitano la stagionatura o porzionatura del	
formaggio DOP Pecorino Romano, con magazzino ubicato all'in-	
terno della zona di produzione, immesse nel sistema di con-	
trollo dell'Organismo autorizzato dal MIPAF.	
A tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo del	
formaggio DOP Pecorino Romano è consentito l'accesso, in ma-	
niera singola o associata, purchè su specifica delega scritta	
dei singoli.	
Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del	
prodotto.	
Non possono essere soci i falliti non riabilitati e chi abbia	
interessi contrastanti con quelli del Consorzio, nonché colo-	
ro che abbiano intrapreso iniziative tese a danneggiare l'at-	
tività del Consorzio.	
ARTICOLO 7	
DOMANDA DI AMMISSIONE	
La domanda di ammissione, va rivolta per iscritto al Consi-	
glio di Amministrazione precisando la categoria di associa-	
zione:	
- produttori di latte;	
- produttori di formaggio;	
- caseifici;	
- stagionatori;	
con il versamento della quota sociale e dei documenti che	
comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammis-	

sione.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in meri-
to. In caso di diniego motivato e scritto, l'escluso può far
ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.
Se la richiesta è fatta da Società o persona giuridica, alla
domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'or-
gano sociale che ha autorizzato la richiesta.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di:
a) osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in confor-
mità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese da-
gli Organi Sociali; Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le
delibere.
b) Versare le quote, il diritto d'ammissione e i contributi
stabiliti a norma del presente Statuto.
c) Apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le
forme di formaggio Pecorino Romano DOP prodotto.
d) Consentire ogni forma di vigilanza, ad esclusione di quel-
le demandate all'Organo di Controllo, che il Consorzio ri-
terrà di esercitare per l'accertamento dei requisiti, rispet-
to delle norme dello Statuto o dei Regolamenti.
ARTICOLO 9
DIRITTI DEI SOCI
L'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato:

a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i program-	
mi predisposti dal Consorzio;	
b) di utilizzare i contrassegni e i marchi da apporre sul	
formaggio Pecorino Romano DOP;	
c) di godere dell'assistenza e dei vantaggi previsti dal pre-	
sente Statuto.	
ARTICOLO 10	
RECESSO - DECADENZA ED ESCLUSIONE	
Il socio può recedere dal Consorzio in qualunque momento,	
fatti salvi gli effetti disciplinati al successivo quarto	
comma del presente articolo.	
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti	
per l'ammissione di cui all'art.7 (sette).	
Tale deliberazione dovrà essere adottata entro 6 (sei) mesi	
dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di so-	
cio.	
Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia dal	
31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui il recesso è stato	
comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei	
commi precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a	
corrispondere le quote ed i contributi maturati fino al 31	
(trentuno) dicembre predetto.	
Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera	
del i Consiglio di Amministrazione quando:	

commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei	
Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta nello	
svolgimento dell'attività che interessa l'oggetto del Consor-	
zio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne	
danneggi l'opera;	
sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei	
contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consor-	
zio;	
sia dichiarato fallito.	
Contro le decisioni di decadenza ed esclusione è possibile	
proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei	
Probiviri, la cui decisione è inappellabile.	
ARTICOLO 11	
	<u> </u>
PATRIMONIO CONSORTILE	
PATRIMONIO CONSORTILE  Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio,	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini-	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e-	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e- sigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e- sigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere dif-	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e- sigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere dif- ferenziate per le varie categorie di soci;	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:  1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini- strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e- sigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere dif- ferenziate per le varie categorie di soci;  2. dai diritti di ammissione dei nuovi soci;	

consorziati e da terzi;	
4. da lasciti e donazioni;	
5. dai fondi di riserva;	
6. da eventuali specifici contributi pubblici.	
ARTICOLO 12	
RISORSE DI GESTIONE	
Alle necessità di gestione si provvede con i:	
a) contributi associativi annuali dovuti dai consorziati;	
b) contributi per la gestione dell'attività di tutela, promo-	
zione, valorizzazione e di cura generale della DOP formaggio	
Pecorino Romano, compreso l'uso dei marchi costitutivi della	
DOP formaggio Pecorino Romano;	
c) proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorzia-	
ti a norma di regolamento;	
d) contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.	
L'Entità dei contributi e proventi di cui ai punti b) e c)	
sono determinati in maniera proporzionale alle quantità di	
prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Con-	
trollo, con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
Non possono essere distribuiti utili sotto qualsiasi forma	
alle imprese associate.	
ARTICOLO 13	
ESERCIZIO SOCIALE	
L'esercizio consorziale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentu-	
no) dicembre di ogni anno.	

ARTICOLO 14	
ORGANI DEL CONSORZIO	
Sono organi del Consorzio:	
- l'Assemblea;	
- il Consiglio di Amministrazione;	
- il Presidente;	
- il Collegio dei Sindaci;	
- il Collegio dei Probiviri.	
ARTICOLO 15	
ASSEMBLEA	
Rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni	
vincolano tutti i soci ancorchè dissenzienti e/o non interve-	
nuti.	
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
L'Assemblea ordinaria:	
- approva il bilancio consuntivo;	
- nomina il Consiglio di Amministrazione;	
- nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente ed i ri-	
spettivi emolumenti;	
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Ammini-	
strazione;	
- fissa contributi associativi annui ed il diritto di ammis-	
sione dei nuovi soci;	
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame;	
- nomina i componenti il Collegio dei probiviri.	

Assemblea straordinaria:	
- modifica lo Statuto;	
- proroga la durata del Consorzio;	
-nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;	
- delibera negli altri casi previsti dalla legge.	
Le modifiche allo Statuto, Regolamenti, Disciplinari entrano	
in vigore dopo l'approvazione del Ministero competente.	
ARTICOLO 16	
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	
<u>L'Assemblea ordinaria</u> è convocata dall'organo Amministrativo	
e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro	
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando	
ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo	
dei consorziati, precisando gli argomenti da porre all'ordine	
del giorno.	
L'avviso va spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data	
prevista per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o an-	
che tramite telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo ido-	
neo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli	
argomenti da trattare, deve contenere il giorno, l'ora ed il	
luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, che	
non potrà aver luogo nella medesima data fissata per la prima	
convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
In caso di motivate esigenze, l'Assemblea per l'approvazione	
del bilancio può essere convocata anche entro 6 (sei) mesi	

dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
L'Assemblea Straordinaria è convocata dall'organo Amministra-	
tivo per materia di competenza, quale la modifica statutaria	
e/o quanto determini modificazioni inerenti il presente sta-	
tuto.	
L'avviso va spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data	
prevista per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o an-	
che tramite telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo ido-	
neo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli	
argomenti da trattare, deve contenere il giorno, l'ora ed il	
luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, che	
non potrà aver luogo nella medesima data fissata per la prima	
convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
 ARTICOLO 17	
ARTICOLO 17  INTERVENTO DEI SOCI	
INTERVENTO DEI SOCI	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da  almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da  almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento  delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi sta-	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da  almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento  delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi sta-  biliti a norma del presente statuto.	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro  dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da  almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento  delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi sta-  biliti a norma del presente statuto.  I soci possono delegare altro socio, a mezzo delega scritta	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi stabiliti a norma del presente statuto.  I soci possono delegare altro socio, a mezzo delega scritta firmata dal legale rappresentante, da consegnare al Presiden-	
INTERVENTO DEI SOCI  Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.  I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi stabiliti a norma del presente statuto.  I soci possono delegare altro socio, a mezzo delega scritta firmata dal legale rappresentante, da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.	

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da persona da	
lui designata purché ciò risulti da documentazione scritta e	
firmata dal legale rappresentante consegnata al Presidente	
dell'Assemblea prima dell'inizio.	
Ogni socio ha diritto al voto per la categoria della filiera	
rappresentata, in proporzione alla quantità di formaggio DOP	
Pecorino Romano prodotto, di formaggio DOP Pecorino Romano	
stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio	
DOP Pecorino Romano.	
In proporzione alle quantità di prodotto possedute o rappre-	
sentate, ogni socio potrà esprimere un numero di voti per la	
categoria della filiera che rappresenta. I voti sono riparti-	
ti per categoria come segue:	
- 66% (sessantasei per cento) ai produttori di formaggio DOP	
Pecorino Romano;	
- 17% (diciassette per cento) ai produttori di latte destina-	
to a formaggio DOP Pecorino Romano;	
- 17% (diciassette per cento) agli stagionatori di formaggio	
DOP Pecorino Romano.	
Le percentuali del valore del voto dei produttori di latte e	
degli stagionatori, sono stabilite ogni triennio dall'assem-	
blea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
Per il primo triennio la percentuale è stabilità nel 17% (di-	
ciassette per cento) per ambedue le categorie.	
I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmen-	

te forniti al Consorzio dall'Organo di controllo autorizzato	
per la DOP e da esso certificati.	
Sulla base dei dati sopraccitati vengono calcolati dal Con-	
sorzio prima dell'Assemblea, e comunque una volta all'anno, i	
valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapporta-	
to a 100% (cento per cento).	
La revisione delle classi di produzione avviene ad ogni	
triennio su proposta del Consiglio di Amministrazione ed ap-	
provate dall'Assemblea.	
Per il primo triennio l'Assemblea delibera i seguenti criteri	
di votazione:	
Classe A Produttori:	
- ogni 100 (cento) tonnellate o frazione di 100 (cento); n. 1	
(uno) voto;	
i voti espressi dai rappresentanti dei produttori, rappresen-	
tano il 66% (sessantasei per cento) dei voti complessivi	
dell'Assemblea.	
Classe B Stagionatori e/o porzionatori:	
Ogni 100 (cento) tonnellate o frazione di 100 (cento) n. 1	
(uno) voto;	
la somma dei voti espressi dai rappresentanti degli stagiona-	
tori e/o porzionatori, rappresenta il 17% (diciassette per	
cento) dei voti complessivi dell'Assemblea.	
Classe C Produttori di latte:	
 il valore della rappresentanza dei produttori di latte, sin-	

goli o associati, è pari alla percentuale di latte utilizzato	
dal singolo caseificio a cui è conferito per la produzione	
del formaggio Pecorino Romano, rispetto al totale del latte	
conferito.	
Il valore del voto è quindi proporzionale rispetto al totale	
della quantità di latte destinato nel complesso al Pecorino	
Romano.	
La somma dei voti dei produttori di latte, rappresenta il 17%	
(diciassette per cento) dei voti complessivi.	
L'apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, fissa le	
norme per l'intervento dei soci.	
Le votazioni avvengono, in modo palese per alzata di mano. In	
ogni caso deve essere garantito il peso del voto spettante al	
singolo socio.	
ARTICOLO 18	
MAGGIORANZE	
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
costituita, in prima convocazione, con la presenza della mag-	
gioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la	
maggioranza dei voti intervenuti; in seconda convocazione è	
valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al vo-	
to e delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.	
Per le modifiche dello Statuto occorre il consenso dei 2/3	
(due terzi) del valore del voto dei soci aventi diritto al	
voto.	

Delle delibere dell'Assemblea, ove non è prevista l'interven-	
to del Notaio, viene redatto verbale a cura del Segretario	
che sarà firmato dallo stesso e dal Presidente.	
ARTICOLO 19	
PRESIDENZA	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
ministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona nomi-	
nata dall'Assemblea.	
L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non so-	
cio, e due scrutatori.	
ARTICOLO 20	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazio-	
ne eletto dall'Assemblea, composto da un numero variabile di	
membri da 7 (sette) a 15 (quindici), fissato dall'Assemblea	
prima della votazione e scelti fra i soci L'Assemblea ne de-	
prima della votazione e scelti fra i soci L'Assemblea ne de- termina il numero, assicurando la rappresentanza delle cate-	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle cate-	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle cate- gorie interessate.	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle cate- gorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154,	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154,  nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione,	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154,  nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione,  almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154,  nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione,  almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno  rappresentato.	
termina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.  La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.  Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154,  nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione,  almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno  rappresentato.  Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione succes-	

almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere me-	
no rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appar-	
tenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezio-	
ne dei candidati presenti nella lista, previa esplicita ver-	
balizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza	
dei candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappre-	
sentato.	
Ai sensi dell'art.2 della legge 28 luglio 2016 n.154 le di-	
sposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati	
consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Am-	
ministrazione successivo al 25 (venticinque) agosto 2017	
(duemiladiciassette).	
Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono essere rielet-	
ti, nelle cariche rispettivamente ricoperte, per il terzo	
mandato consecutivo.	
Se nel corso del mandato viene a mancare un Consigliere, il	
Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione	
con un membro della medesima categoria e con delibera appro-	
vata dal Collegio Sindacale, da sottoporre a ratifica alla	
prima assemblea.	
Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla sca-	
denza del Consiglio di Amministrazione.	
Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare	
in modo che le categorie dei soci siano rappresentate, salvo	
i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione di voto	

assembleari.	
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti di	
settore individuati di volta in volta dal Presidente tra i	
quali sono compresi i rappresentanti delle Regioni.	
ARTICOLO 21	
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
E RELATIVE DELIBERAZIONI	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) consi-	
glieri o dal Collegio Sindacale.	
La convocazione a mezzo lettera raccomandata dovrà indicare	
data, ora, luogo ed argomenti da trattare e dovrà essere spe-	
dita 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione,	
per posta ordinaria o, nel caso di comprovata urgenza, la	
convocazione è valida anche con preavviso di 2 (due) giorni a	
mezzo di fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di	
ciascun consigliere.	
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della	
maggioranza dei Consiglieri.	
Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le	
formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi compo-	
nenti ed il collegio sindacale.	
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso	
di parità prevale il voto di chi presiede.	

ARTICOLO 22	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPETTANZE	
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rim-	
borso delle spese sostenute per conto del Consorzio.	
L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza e/o emolu-	
menti.	
ARTICOLO 23	
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
teri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio,	
senza eccezione di sorta e particolarmente, sono ad esso ri-	
conosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli sco-	
pi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente	
Statuto riservate all'Assemblea dei soci.	
In particolare:	
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;	
- cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;	
- nomina il Presidente ed uno o più Vice presidenti e ne	
stabilisce i relativi emolumenti;	
- delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e	
sull'eventuale esclusione;	
- deposita la situazione patrimoniale prevista dal C.C.;	
- predispone il bilancio consuntivo;	
- predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto	
dei costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se ri-	

chiesto, all'approvazione Ministeriale;	
- assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, re-	
tribuzioni e inquadramento;	
- istituisce Comitati e Commissioni, sentito il MIPAF, con	
funzioni consultive e di proposta su materie di particolare e	
straordinaria importanza;	
- fissa i contributi associativi di cui alla lettera b/c	
dell'art. 13 (tredici) e determina i contributi di marchiatu-	
ra di qualità dovuti al Consorzio;	
- propone le eventuali modifiche al disciplinare di produ-	
zione della DOP da sottoporre agli Enti competenti;	
- approva programmi di miglioramento qualitativo e struttura-	
le;	
- segnala al MIPAF l'organo di controllo di cui all'art. 10	
del Reg. CE 2081/92 della DOP;	
- delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, transa-	
zioni e compromessi arbitrali, comprare o vendere immobili,	
rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, can-	
cellazioni, fare operazioni con debito pubblico, con la Cassa	
Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che	
privato;	
- delibera sui casi di violazione dello Statuto, sulle deli-	
bere e sui regolamenti;	
- compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento de-	
gli scopi sociali.	

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare speci-	
fici compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o	
più Consiglieri.	
ARTICOLO 24	
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima costituzione	
e ad ogni rinnovo, elegge, fra i suoi membri, un Presidente e	
uno o più Vice Presidenti.	
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di	
fronte a terzi ed in giudizio.	
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappre-	
sentanza spetta al vicepresidente delegato.	
 La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di sua as-	
senza o impedimento al Vice Presidente secondo quanto sopra	
espresso.	
In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su ma-	
terie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tali	
delibere devono essere sottoposte alla ratifica alla prima	
riunione valida del Consiglio di Amministrazione.	
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Ammi-	
nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qual-	
siasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più con-	
siglieri od a procuratori per l'esecuzione di particolari in-	
carichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per	

l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi	
ai propri membri e anche consulenti particolarmente competen-	
ti per ogni singolo settore.	
ARTICOLO 25	
ORGANO DI CONTROLLO	
 L'Organo di Controllo, ai sensi della vigente normativa,	
potrà essere monocratico o collegiale a scelta dell'assemblea	
ordinaria.	
Qualunque riferimento al Collegio Sindacale esistesse in al-	
tri articoli del presente statuto, si intende estensibile an-	
che all'Organo monocratico, qualora nominato.	
Qualora fosse nominato un Organo collegiale, opererà secondo	
quanto segue.	
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società	
e sul suo concreto funzionamento.	
L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre	
sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e	
determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.	
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono pos-	
sedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c La perdita	
di tali requisiti determina la immediata decadenza del sinda-	
co e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni	
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamen-	
te costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
dei sindaci.	
Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi te-	
lematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21	
(ventuno) del presente statuto.	
Le predette norme di nomina, poteri e doveri, funzionamento e	
di durata si applicano anche all'Organo monocratico, in quan-	
to compatibili con la sua struttura.	
Nel rispetto delle norme di legge la revisione legale dei	
conti di cui all'art. 2409-bis del c.c. potrà essere affidata	
all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale che sia),	
in tal caso il Collegio Sindacale o l'Organo monocratico è	
costituito da revisori legali, nel numero minimo previsto	
dalle vigenti disposizioni in materia, iscritti in appositi	
Registri, oppure ad una Società di Revisione.	
ARTICOLO 26	
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre	

membri scelti tra non Consorziati.	
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
I singoli soci ed il Consorzio sono tenuti a rimettere alle	
decisioni dei Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte	
le controversie relative all'interpretazione delle disposi-	
zioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento,	
nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o	
del Consiglio di Amministrazione.	
Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle eventuali	
altre controversie che i soci del Consorzio ritenessero di	
sottoporre ad esso, a condizione che si tratti di argomenti	
che concernano i rapporti sociali o riguardino affari inter-	
venuti tra il Consorzio ed i soci, che possano formare ogget-	
to di compromesso.	
Gli Amministratori ed il personale dipendente dal Consorzio	
sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e i chiari-	
menti dei quali venissero eventualmente richiesti.	
I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori,	
con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di	
sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito sta-	
bilite dal Codice di Procedura Civile. Il ricorso al Collegio	
dei Probiviri non ha effetto sospensivo.	
Le controversie dovranno essere definite dai Probiviri entro	
due mesi dalla data in cui le medesime saranno sottoposte ai	
Probiviri stessi.	

ARTICOLO 27	
LIBRI SOCIALI	
Sono libri obbligatori:	
1. libro dei soci;	
2. libro delle adunanze dell'Assemblea;	
3. libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;	
4. libro delle adunanze del Collegio Sindacale;	
5. libro delle produzioni per singolo socio e per settore	
della filiera.	
ARTICOLO 28	
REGOLAMENTI	
L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da	
Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Ammini-	
strazione, approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità	
Pubbliche competenti per le necessarie approvazioni.	
In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Discipli-	
nari di produzione né tanto meno lo Statuto presente.	
ARTICOLO 29	
SANZIONI	
In caso di violazione dello Statuto, delle delibere, dei	
Regolamenti, nonché nei casi di accertata violazione delle	
norme inerenti la D.O.P., e quindi di frode nella produzione	
e nel commercio, il Consiglio di Amministrazione può commina-	
re sanzioni, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vi-	
genti e, contestualmente, costituirsi parte civile presso le	

autorità competenti.	
ARTICOLO 30	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.	
La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono	
stabilite dall' Assemblea osservando le disposizioni di legge.	
ARTICOLO 31	
DISPOSIZIONI FINALI	
Per quanto non espresso nel presente Statuto, valgono le di-	
sposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di	
legge in materia.	
Il presente Statuto viene adottato dagli organi sociali del	
preesistente Consorzio per la Tutela del formaggio DOP Peco-	
rino Romano, costituito, ai sensi della legge 10/4/54 n. 125	
in data 28 novembre 1979 con atto notarile a rogito del Nota-	
io Francesco Fele di Macomer.	
Salvatore Palitta	
Gianni Fancello	
Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO	
2005, N.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate in data	
12/09/2017.	
ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.	